

Assicurazione Rami Elementari

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01229510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.000141 Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

**Prodotto: Vittoria Tutela
Circolazione Business 01.26**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Vittoria Tutela Circolazione Business" è un'assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie rivolta ad aziende, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA, che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti degli assicurati per eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale dei veicoli.



Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale offre:

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

L'Impresa di Assicurazione indennizza o rimborsa il contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. somma assicurata) con riferimento a ciascuna garanzia.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **Ambito penale:** difesa in caso di procedimento penale; la garanzia vale inoltre per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente;
- ✓ **Ambito civile extracontrattuale:** tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi;
- ✓ **Ambito amministrativo:** per presentare ricorso contro una sanzione amministrativa accessoria di ritiro, revoca o sospensione della patente conseguente a incidente stradale.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa**:

- ✗ per i conducenti non autorizzati alla guida dei veicoli assicurati;
- ✗ per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi;
- ✗ per eventi che derivano da fatto doloso dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- ✗ se l'assicurato, conducente del veicolo, che guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 90 giorni dal sinistro;
- ✗ se l'assicurato che guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale** per:

- ! controversie contrattuali nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce analogo contratto precedentemente in essere con l'assicuratore o Vittoria durato almeno 90 giorni;
- ! controversie, procedimenti o sanzioni amministrative applicate il cui valore è pari o inferiore a 250 euro.

L'assicuratore **non copre** le seguenti spese:

- ! spese per incarichi a legali e periti che non sono stati concordati con Vittoria e in generale le spese non concordate con Vittoria;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da Vittoria;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 55/2014;
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese di viaggio e soggiorno dell'avvocato;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da Vittoria;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ In tutto il mondo: per le garanzie di tutela legale;



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire all'assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Devi comunicare all'assicuratore ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso.
- Per richiedere le prestazioni previste, dovrai segnalare l'accaduto a Vittoria ed inviare copia di ogni atto, documento e notizia utile alla gestione del caso.
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a Vittoria apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile Vittoria su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare Vittoria e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Devi comunicare a Vittoria le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a Vittoria di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di Premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica, carta di credito;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul c/c bancario, se aderisci al sistema di pagamento SEPA Direct Debit.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata – o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) – che deve pervenire all'Impresa o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza anniversaria.